Conto corrente con la posta **Anno 89° — Numero 131**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 giugno 1948** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1807.
Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del regio decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, che reca provvedimenti eccezionali in materia di buoni del Tesoro ordinari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'efficacia delle norme contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 del regio decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457 recante provvedimenti eccezionali in materia di buoni del Tesoro ordinari, è prorogata sino al 31 dicembre 1948.

Art. 2.

Le norme, di cui al precedente articolo, sono estese anche ai buoni emessi dalle Sezioni di tesoreria già operanti a Pola, Fiume, Zara e Rodi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 202. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1948, n. 605.
Modificazioni degli articoli 2 e 11 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, sul collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o d'autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, è sostituito dal seguente:

« Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio possono essere disposti su domanda degli interessati o d'autorità. Di autorità saranno di massima collocati prima a riposo o dispensati dal servizio coloro che, pur essendo stati discriminati per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, hanno dato nella circostanza palese prova di difetto di qualità militari e di carattere ».

Art. 2.

La lettera c) del primo comma dell'art. 11 dello stesso decreto legislativo è sostituita dai seguenti commi:

« Le disposizioni del presente decreto possono, invece, essere applicati ai sottufficiali per i quali sia tuttora pendente il giudizio di epurazione, ed essi, ai fini del collocamento a riposo o della dispensa dal servizio di autorità, sono valutati, indipendentemente dagli addebiti contemplati dalle vigenti norme sull'epurazione, sulla base dell'affidamento dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera; ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.

Il collocamento a riposo e la dispensa dal servizio, adottati ai sensi del presente decreto, non estinguono il procedimento di epurazione, che segue il suo corso come se non fosse cessato il rapporto di impiego.

Qualora detto procedimento si concluda con giudizio sfavorevole, il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio di cui sopra dovranno essere sostituiti dal provvedimento di stato relativo a tale giudizio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 606.

Modificazioni dell'art. 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

L'art. 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 923, è sostituito dal seguente:

« I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, di oro e di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sono i seguenti:

a) platino L. 600 per ogni saggio;
b) oro » 500 per ogni saggio;
c) argento » 200 per ogni saggio.

I diritti dovuti per il saggio o marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi, sono calcolati sul peso degli oggetti stessi nelle misure seguenti:

a) se composti di solo platino, ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di L. 50 al grammo o frazione di grammo con un minimo di L. 500, se composti di solo platino, e di L. 1000 se composti di platino ed altri metalli preziosi;

b) se composti di solo oro, ovvero di oro e argento, in ragione di L. 30 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di L. 300, se composti di solo oro, e di L. 500, se composti di oro e argento;

c) se composti di solo argento, in ragione di L. 10 al grammo, con un minimo di L. 100.

Fermi restando i limiti anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati, saranno corrisposti in misura uguale alla quinta parte di quelli suindicati.

Il diritto dovuto per il saggio dei campioni di ceneri auroargentifere, è stabilito nella misura fissa di L. 800 per ogni saggio. Il diritto dovuto per il saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc. d'oro e di argento è stabilito nella misura di L. 500 per ogni saggio d'oro e di L. 200 per ogni saggio di argento ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 227. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 607.

Modificazioni dei diritti di saggi e verificazioni facoltative di cui agli articoli 115 e 131 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

Gli articoli 115 e 131 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 115. — Nel laboratorio dei saggi dell'Ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso *c*) dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti:

per ogni analisi di leghe di metalli comuni: L. 500 per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di L. 1000; per ogni determinazione quantitativa d'argentatura L. 200; per saggi non indicati nel

presente articolo viene percepito un diritto, in ragione del tempo impiegato, sulla base di L. 200 all'ora di lavoro ».

« Art. 131. — Per le verificazioni facoltative, di cui all'art. 35 della legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'Ufficio centrale sono riscossi i seguenti diritti:

A. — *Tariffa per la verificazione dei termometri* (esclusi quelli per uso medico):
- per ogni osservazione fra 25° e 50° . . . L. 50
- per ogni osservazione fuori di quest'intervallo e non superiore a 100° nè inferiore a 0° » 100
- per ogni osservazione non compresa fra 0° e 100° e dentro i limiti dei quali il laboratorio dell'Ufficio centrale disponga dei mezzi atti a fare la verificazione viene percepito il diritto di . . . . . . » 200
- per ogni indicazione incisa d'ufficio (escluse quelle prescritte dall'art. 119, che sono gratuite) . . . . » 20
- l'importo minimo dei diritti è di . . . » 200

B. — *Tariffa per la verificazione dei termometri per uso medico* (come la precedente tariffa di cui alla lettera A con la riduzione del 50 %).

C. — *Tariffa per la verificazione degli alcoolometri*:
- per ogni termo-alcoolometro . . . . . L. 400
- per ogni alcoolometro semplice . . . . . » 300
- per la verificazione di un punto del termometro oltre i tre prescritti dall'art. 125 . » 40
- per la verificazione di un punto della scala alcoolometrica, oltre i cinque prescritti . » 50
- per ogni indicazione incisa d'ufficio, oltre quella prescritta dall'art. 126 . . . . » 20

D. — *Tariffa per la verificazione di misure di lunghezza aventi carattere di precisione*:
- per la verificazione della lunghezza di misure a teste ed a tratti comprese fra due punti, non superiori ad un metro, alla temperatura ambiente . . . . L. 500
- per la verificazione dei decimetri di un metro » 500
- per la verificazione dei primi 20 centimetri di un metro o per la verificazione dei centimetri di un doppio decimetro . . . . » 800
- per la verificazione dei primi 10 millimetri di una lunghezza . . . . » 500

E. — *Tariffe per la verificazione dei pesi aventi caratteri di precisione*:
- per la verificazione di una serie di pesi frazionari del gramma senza la determinazione dei volumi . . . . L. 500
- per la verificazione di una serie di pesi, tra un gramma e 100 grammi, senza la determinazione dei volumi . . . . » 500
- per la verificazione di una serie di pesi dal gramma al chilogramma, senza la determinazione dei volumi . . . . » 1000
- per la verificazione di un chilogramma campione, con la determinazione del volume » 1000

F. — *Tariffe per la verificazione facoltativa dei manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unità intere o multipli di unità, siano esse espresse in kg. per cmq., in atmosfera o in metri di acqua*:
- quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg. per cmq. . . . . L. 200
- quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg. per cmq. ma non maggiore di 100 kg. per cmq. . . . . L. 300
- quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 kg. per cmq. . . . » 1500

G. — *Tariffa ad ore di lavoro, in ragione di L. 200 all'ora, per quanto segue*:
- per la verificazione dei densimetri (aerometri e termoaerometri) indicanti la densità dei liquidi fra 0.7 e 1.85;
- per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termometri, verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 190. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 608.

Autorizzazione alla spesa di un miliardo di lire per provvedere alle esigenze finanziarie relative alla lotta contro le cavallette nella campagna 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Corte dei conti;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette nella campagna 1948.

Detta somma verrà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Per le spese previste nel presente decreto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, fino alla concorrenza di lire 50 milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 230. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 609.

Integrazione del primo comma e del capoverso n. 1 dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, e proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico e scientifico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per gli affari esteri, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Il primo comma ed il capoverso n. 1 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, sono integrati come appresso:

« E' costituito temporaneamente, alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, un ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, con le seguenti attribuzioni:

1) cooperare con le competenti Autorità alleate nel recupero e nella identificazione degli oggetti d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico asportato dalle truppe nemiche in ritirata, e comunque illecitamente sottratto al patrimonio artistico, bibliografico, scientifico e didattico nazionale, effettuandone la restituzione al competente organo del Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 2.

Il termine previsto dall'art. 6 del citato decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, è prorogato fino ad un anno dopo l'entrata in vigore del Trattato di pace.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — SFORZA — DEL VECCHIO — GRASSI — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 204. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 610.

Modificazione degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, per la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Sentita la Corte dei conti;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, è sostituito dal seguente:

« I verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e tutti gli altri atti prodotti ai sensi dei precedenti articoli sono sottoposti all'esame di un Comitato nominato, presso ogni Ministero, escluso quello della difesa, e presso ogni azienda autonoma con bilancio autonomo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, presieduto da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 4°, designato dal Presidente della Corte dei conti e composto di un rappresentante dell'Amministrazione interessata e di un rappresentante del Ministero del tesoro.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza voto deliberativo, funzionari esperti appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni interessate od anche di altre Amministrazioni, quando necessario, in relazione alla particolare natura degli elaborati da esaminare.

Per il Ministero della difesa saranno nominati, nelle forme previste dai precedenti comma, tre distinti Co-

mitati competenti, rispettivamente, per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica.

I Comitati possono valersi dei servizi dell'Amministrazione interessata e richiedere ispezioni, indagini e mezzi di prova per gli indispensabili accertamenti ».

Art. 2.

L'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, è sostituito dal seguente:

« La costituzione degli uffici di cui al precedente articolo 6 non potrà dar luogo ad aumento di organici del personale.

Il personale dei ruoli centrali distaccato presso gli uffici di cui al precedente articolo è collocato nella posizione di comando nei limiti numerici e di grado che saranno determinati con decreti Ministeriali da adottare di concerto col Ministro per il tesoro.

Al detto personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 e successive modificazioni.

Per il pagamento dell'indennità commisurata alla missione, al premio giornaliero di presenza e al compenso per il lavoro straordinario spettante al predetto personale potrà provvedersi con ordini di accreditamento da emettersi anche in eccedenza alle limitazioni d'importo previste dalle norme generali e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 175. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 611.
Norme transitorie per la destinazione del personale della Giustizia militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Fino all'attuazione delle nuove disposizioni che saranno emanate in materia di ordinamento giudiziario militare, in caso di soppressione di uffici o per altra eccezionale necessità di servizio, i magistrati ed i cancellieri appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare, possono temporaneamente essere destinati ai Tribunali militari con funzioni proprie del grado immediatamente inferiore a quello da essi posseduto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 11. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 612.
Finanziamento di lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere ai lavori di completamento dei seguenti edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra:

1) Collegio di Pozzolatico in Firenze;
2) Collegio di Monte Mario (Camilluccia) Roma;
3) Casa nazionale per i grandi invalidi di guerra in Firenze;
4) Istituto per i grandi invalidi nervosi di Orosio (Como);
5) Collegio per minori di Buttrio (Udine);
6) Istituto siciliano per mutilati ed invalidi di guerra di Palermo.

Art. 2.

Gli edifici predetti saranno trasferiti in uso dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Art. 3.

Al finanziamento dei lavori di cui al presente decreto si farà fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185,

che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 ed alle corrispondenti autorizzazioni di spesa per gli esercizi successivi.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Tupini — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 40. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948, n. 613.
Autorizzazione alla Cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) in Roma ad assicurare la responsabilità civile dei cacciatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

La Cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) ente morale con sede in Roma, è autorizzata ad assicurare la responsabilità civile dei cacciatori per i danni involontariamente arrecati alle persone ed alle cose di terzi, in conseguenza dello sparo o dello scoppio di arma da fuoco nell'esercizio della caccia praticata in conformità delle apposite disposizioni legislative e regolamentari.

La Cassa predetta è altresì autorizzata ad assicurare le Sezioni della Federazione italiana della caccia, nonchè i Comitati provinciali della caccia, contro la responsabilità civile per i danni involontariamente arrecati alle persone ed alle cose dei terzi dallo sparo o dallo scoppio di arma da fuoco usata dagli agenti dipendenti nell'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Tremelloni — Grassi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 228. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 1948, n. 614.
Ricostituzione dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile e del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Il Comando generale delle capitanerie di porto assume le denominazione di Ispettorato generale delle capitanerie di porto.

Art. 2.

L'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto è preposto all'Ispettorato generale indicato nell'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Cappa — Facchinetti — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 12. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 615.

Organizzazione dei servizi e istituzione dei ruoli organici del Ministero della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto coi Ministri per il tesoro e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Il Ministero della marina mercantile è costituito dai seguenti uffici:

1) Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;

2) Direzione generale del naviglio;

3) Ispettorato generale del lavoro marittimo e portuale;

4) Ispettorato generale dei porti, del demanio marittimo e della pesca;

5) Ispettorato generale degli affari generali e del personale.

La ripartizione degli affari e dei servizi tra gli uffici di cui sopra sarà fatta con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Art. 2.

L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto ed il Corpo delle capitanerie di porto dipendono dal Ministero della marina mercantile, nei limiti di quanto dispone l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396.

Art. 3.

E' organo consultivo dell'Amministrazione della marina mercantile il Consiglio superiore della marina mercantile, costituito ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177.

Art. 4.

I ruoli organici del personale del Ministero della marina mercantile sono costituiti in conformità delle annesse tabelle, firmate dal Ministro per la marina mercantile e dal Ministro per il tesoro contraddistinte con la lettera *A* per il personale dell'Amministrazione centrale della marina mercantile, *B* per il personale d'ordine delle Capitanerie di porto.

Il personale attualmente compreso nei ruoli dell'Amministrazione della marina mercantile sarà inquadrato nei corrispondenti ruoli organici del Ministero della marina mercantile previsti dal comma precedente, col grado e l'anzianità posseduti.

Ai fini del conferimento dei posti che risulteranno disponibili in ciascuno dei ruoli di cui all'annessa tabella *A*, nella prima attuazione del presente decreto, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B*, 11° di gruppo *C* e superiori sono ridotti di un anno.

La disposizione del comma precedente non potrà servire per il conseguimento di più di una promozione, nè potranno giovarsene coloro che fruirono della riduzione prevista dall'art. 4 del regio decreto 5 settembre 1940, n. 1338.

Art. 5.

I posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo *A* saranno conferiti mediante concorso per titoli ed esami, al quale potranno partecipare funzionari statali appartenenti da cinque anni a ruoli tecnici-civili e militari di gruppo *A*.

Al concorso potranno partecipare anche liberi professionisti che risultino iscritti da almeno cinque anni nell'albo degli ingegneri, in base al possesso della laurea di ingegneria navale e meccanica, i quali abbiano i requisiti richiesti per l'assunzione nelle carriere statali e che non abbiano superato l'età di 35 anni, salvo le elevazioni dei limiti di età previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Nella prima applicazione del presente decreto e per la durata di un anno, per il disimpegno delle funzioni proprie del ruolo tecnico di gruppo *A*, si può anche provvedere, in caso di necessità, con ufficiali o funzionari appartenenti rispettivamente al ruolo del genio navale e delle ferrovie dello Stato, da destinarsi quali comandati presso il Ministero predetto.

Il contingente massimo del personale comandato, che non potrà comunque eccedere il numero dei posti del predetto ruolo tecnico, sarà determinato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il tesoro.

L'onere della spesa per il relativo trattamento economico a titolo di stipendio ed altri assegni fissi, dovuto al personale comandato, sarà rimborsato alle Amministrazioni a cui appartiene il personale stesso a carico degli stanziamenti di bilancio per il Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme che fossero eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Con separato provvedimento da adottare agli effetti previsti dall'art. 1, n. 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, sarà, inoltre, disposta la ripartizione dei ruoli organici dell'ex Commissariato generale per la pesca previsti dal regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1644.

Art. 8.

Con provvedimento da emanarsi su proposta del Ministero della marina mercantile, di concerto con quello delle finanze, sarà determinato l'ammontare dell'aumento da apportare alla tassa di ancoraggio per far fronte alla maggiore spesa conseguente all'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CAPPA — DEL VECCHIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 2. — VENTURA

Tabella organica « A »

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA MARINA MERCANTILE

Gruppo A (Ruolo amministrativo)

Grado		Numero dei posti
4°	Direttore generale	2
5°	Ispettore generale	4
6°	Direttore capo divisione	12
7°	Capo sezione	16
8°	Consigliere	18
9°	Primo segretario	30
10°	Segretario	40
11°	Vice segretario	
	Totale	122

Gruppo A (Ruolo tecnico)

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettore tecnico capo	1
7°	Ispettore tecnico principale di 1ª classe	2
8°	Ispettore tecnico principale di 2ª classe	2
	Totale	5

Gruppo B (Disegnatori)

Grado		Numero dei posti
9°	Disegnatore capo	1
10°	Disegnatore principale	2
11°	Disegnatore	
	Totale	3

Gruppo C (Ruolo d'ordine)

Grado		Numero dei posti
9°	Archivista capo	5
10°	Primo archivista	16
11°	Archivista	28
12°	Applicato	50
13°	Alunno d'ordine	11
	Totale	110

Personale subalterno

	Numero dei posti
Commesso capo	2
Primo commesso	2
Commesso e usciere capo	18
Usciere	22
Inserviente	6
Totale	50

	Numero dei posti
Capo agente tecnico	1
Agente tecnico	2
Totale	3

Visto:

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Tabella organica « B »

PERSONALE D'ORDINE DELLE CAPITANERIE DI PORTO

(*Gruppo* C)

Posti di organico

Grado		Numero dei posti
9°	Archivista capo	11
10°	Primo archivista	30
11°	Archivista	50
12°	Applicato	66
13°	Alunno d'ordine	28
	Totale	185

Posti in soprannumero, da assorbire con la metà delle vacanze che si verificheranno a datare dal 1° gennaio 1951, nel ruolo ordinario:

Grado		Numero dei posti
9°	Archivista capo	1
10°	Primo archivista	2
11°	Archivista	3
12°	Applicato	7
13°	Alunno d'ordine	2
	Totale	15

Visto:

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile del comune di Gallipoli (Lecce).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 4 aprile 1947 e 8 luglio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Lecce;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946 n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i disoccupati dipendenti dall'industria edile del comune di Gallipoli permangono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile del comune di Gallipoli (Lecce), di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 7 dicembre 1946, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 105

(2575)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria della seta dell'intera provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile ed estrattiva della provincia di Bergamo;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria della seta della provincia di Bergamo sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 1° ottobre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria della seta dell'intera provincia di Bergamo, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 83

(2578)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria della seta dell'intera provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica della provincia di Como;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria della seta della provincia di Como sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 25 settembre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria della seta dell'intera provincia di Como, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 84

(2579)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1948.

Organizzazione della « Mostra del tempio » in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 (convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607), contenente norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dal comune di Padova;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Prefetto e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata l'organizzazione della « Mostra del tempio », a carattere nazionale, che avrà luogo in Padova dal 5 giugno al 4 luglio 1948.

Roma, addì 15 febbraio 1948

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
CAVALLI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

(2630)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1948.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago, applicato dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 20 agosto 1923, n. 1953, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Teramo;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo in data 12 dicembre 1947, n. 9;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago stabilite con regio decreto 20 agosto 1923, n. 1953.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe entra in vigore dal 1° marzo 1948.

Roma, addì 15 febbraio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2513)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1948.

Norme per il conferimento ai « Granai del popolo » del contingente dei cereali di produzione 1948.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 888, sull'ammasso per contingente dei cereali di produzione 1948;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare le norme atte a disciplinare il conferimento, da parte delle aziende, delle quantità di cereali soggetti ad obbligo di contingentamento;

Decreta:

Art. 1.

Le quantità di cereali soggette ad obbligo di conferimento, a' termini dell'art. 5 del decreto 5 settembre 1947, n. 888, dovranno essere consegnate ai « Granai del popolo » entro i termini di tempo che, per ciascuna provincia, verranno stabiliti dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, avuto riguardo alle epoche di maturazione del prodotto e alle condizioni in cui si effettua la trebbiatura. Comunque, a prescindere dal termine fissato per l'integrale consegna della produzione vincolata, e al fine di assicurare sin dagli inizi della nuova campagna i quantitativi di prodotto necessari per fronteggiare la copertura delle razioni, entro i quindici giorni dalla normale chiusura della campagna di trebbiatura dovrà essere conferito almeno il terzo del contingente; un altro terzo dovrà essere conferito entro la successiva quindicina.

Anche questi termini di tempo saranno fissati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura.

Art. 2.

Il conferimento, anche se frazionato nel tempo, dovrà essere effettuato per le quantità complessive di cereali notificate dagli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura ai singoli aventi obbligo.

Le quantità di orzo e di segale non potranno superare, nella massa dei cereali da conferire nella corrente campagna, la proporzione in cui detti cereali furono rappresentati, col grano, nei conferimenti avvenuti nell'ultimo biennio. I rapporti di equivalenza fra i vari cereali sono i seguenti:

segale, quintali 1,10 per ogni quintale di grano;
orzo, quintali 1,30 per ogni quintale di grano.

Il conferimento viene perfezionato con il rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito ai « Granai del popolo ».

Art. 3.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati in base ai prezzi, risultanti per ciascun prodotto, dalle apposite tabelle, approvate dal Ministero dell'agricoltura.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto sano, secco, leale e mercantile per merce consegnata insaccata, franco piede magazzino, al più vicino centro di raccolta, tela da rendere.

Art. 4.

I cereali che le singole aziende sono tenute a conferire, a' termini dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 888, devono rispondere alle seguenti caratteristiche merceologiche:

grano tenero: peso specifico minimo 75 per hl., impurità massima per corpi estranei 1 %;

grano duro: peso specifico minimo 78 per hl., impurità massima per corpi estranei 1 %;

segale: peso specifico minimo 68 per hl., impurità massima per corpi estranei 1 %;

orzo comune vestito: peso specifico minimo 56 per hl., impurità massima per corpi estranei 2 %;

orzo mondo: peso specifico minimo 70 per hl., impurità massima per corpi estranei 1 %.

Qualora per le condizioni generali in cui è stata conseguita la produzione, non fosse dato disporre di partite aventi il peso specifico richiesto come minimo, su proposta motivata del Comitato provinciale di ammasso dei cereali, potrà essere ammessa la consegna di prodotto di peso specifico inferiore, ma essa dovrà avvenire per quantitativi maggiorati nella misura sufficiente per compensare la minor resa in farina.

L'autorizzazione, alla provincia, a consegnare prodotto di minor peso specifico è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nel caso in cui il prodotto conferendo abbia impurità superiore al 5 %, i singoli aventi obbligo dovranno effettuarne, a loro spese, la prepulitura.

Art. 5.

Il conferimento, operato nei modi e nei termini indicati dai precedenti articoli, libera i produttori e i detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'art. 5 del ripetuto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 888, per le quantità conferite, e trasferisce, a carico della gestione di ammasso, il rischio di una eventuale perdita totale o parziale del prodotto, salvo la responsabilità per custodia da parte dei Consorzi agrari provinciali, cui è demandata la gestione dei « Granai del popolo » o dei depositari.

Art. 6.

All'atto del conferimento dei prodotti ai « Granai del popolo » il Consorzio agrario provinciale rilascia ai conferenti il bollettino previsto nell'art. 2 contenente le indicazioni delle quantità, qualità e caratteristiche del prodotto conferito.

Il Consorzio risponde delle quantità consegnate e della loro buona conservazione, nonchè della loro preservazione dai danni dell'incendio e dai furti, mediante assicurazione.

Art. 7.

Allo scopo di assicurare il più sollecito afflusso delle quote di cereali soggette ad obbligo di conferimento, fermo restando quanto stabilito nel penultimo comma dell'art. 1 del ripetuto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 888, è vietata fino al 31 luglio 1948 l'esecuzione dei contratti ed il trasferimento del prodotto relativamente alle quantità di cereali costituenti la quota libera, non vincolata, cioè, all'ammasso.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 3 giugno 1948

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI

(2640)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1948, registro n. 10 Interno, foglio n. 395, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fivizzano (Massa Carrara), di un mutuo di L. 5.160.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2402)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 21 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1948, registro n. 10 Interno, foglio n. 393, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Civitanova Marche (Macerata) di un mutuo di L. 576.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2403)

Autorizzazione al comune di Livorno a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Livorno è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3728 del 22 marzo 1948; importo L. 81.780.

(2405)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 maggio 1948 - N. 98

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	83,425
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,80
Redimibile 3,50 % 1934	76,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,30
Id. 5 % 1936	90,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,875
Id. 5 % convertiti 1951	99,55

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 %	133828	2.095 —	Fossati *Germana* di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di Fossati Angelo, tutti sotto la curatela speciale di Ganieri Stefano fu Agostino, dom. a Genova.	Fossati *Maria Germana Alfreda* di Angelo, minore, ecc. come contro.
Id.	103921	14.635 —	*Camera Emanuele* fu Gaetano, dom. a San Francisco di California.	*Camere Gio. Batta Emanuele*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	740443	350 —	Garibaldi *Eugenia* di Emanuele, moglie di *Camera Emanuele* fu Gaetano, dom. in S. Colombano di Cogorno (Genova), vincolato.	Garibaldi *Catterina Eugenia* di Emanuele, moglie di *Camere Gio. Batta Emanuele*, ecc., come contro.
Id.	571546	14 —	Calzone *Franco* e Federico fu Achille, minori sotto la patria potestà della madre Sacchi Rachele ved. Calzone, dom. in Borgosesia (Novara).	Calzone *Angelo Silvestro Giovanni Francesco* e Federico fu Achille, minori, ecc., come contro.
Id.	436369	140 —	Calzone *Francesco* fu Achille, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., come sopra.	Calzone *Angelo Silvestro Giovanni Francesco* fu Achille, minore, ecc., come sopra
Rend. 5 %	16849	50 —	Calzone *Franco* e Federico fu Achille, minori, ecc., come sopra.	Calzone *Angelo Silvestro Giovanni Francesco* e Federico, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	163565	157,50	Guarino Bartolomeo, Rodolfo e Alfredo di Elia, minori sotto la patria potestà del padre, e nascituri maschi dal matrimonio di Elia Guarino con Sansone Anna Maria, con diritto di accrescimento fra i titolari, dom. a Pellare di Moio della Civitella (Salerno), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *D'Orsi Carmela* fu Domenico ved. Sansone e Sansone Anna Maria fu Bartolomeo moglie di Guarino Elia.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *D'Urso Carmela Lucia* fu Domenico ved. Sansone e Sansone Anna Maria fu Bartolomeo moglie di Guarino Elia.
Id.	245918	626,50	Guarino Rodolfo, Alfredo e Guido di Elia, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Moio della Civitella (Salerno), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	246631	112 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	254850	42 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	259172	213,50	Servodio *Martina* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Capurso Angela ved. di Servodio Francesco, dom. a Trani (Bari).	Servodio *Martira* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	513424	651 —	Vaccaro Emilio fu Michele, dom. a Rovereto di Chiavari (Genova), con usufrutto a Vaccaro *Egilda* fu Michele, nubile, dom. a Rovereto di Chiavari (Genova).	Come contro, con usufrutto a Vaccaro *Maria Ester Elisa* fu Michele, ecc. come contro.
Id.	513426	651 —	Vaccaro Aurelio fu Michele, dom. a Rovereto di Chiavari (Genova), con usufrutto come sopra.	Vaccaro Aurelio fu Michele, dom. a Rovereto di Chiavari (Genova), con usufrutto, come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	513597	140 —	Romussi Maria Ernesta di Angelo, moglie di Bassi Ernesto di Giuseppe, dom. in Bassignana (Alessandria), con usufrutto a Massola *Rosa* fu Marco ved. di Goggio Cesare.	Come contro, con usufrutto a Massola *Maria Rosa* fu Marco ved. di Goggio Cesare.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	38403	122,50	Bardi Erminio, *Teresa*, Carlo e Mauro fu Silvio, minori sotto la patria potestà della madre Parolini Linda ved. Bardi, dom. a Pontremoli (Massa), con usufrutto a Parolini Linda di Carlo ved. Bardi.	Bardi Erminio, *Tosca*, Carlo e Mauro fu Silvio, ecc., come contro.
Rend. 5 %	135516	3.710 —	Rodari Beatrice detta Bice fu Ferrante, minore sotto la patria potestà della madre Brianzoni *Lina* fu Antonio ved. Rodari, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima.	Rodari Beatrice detta Bice fu Ferrante, minore, sotto la patria potestà della madre Brianzoni *Carolina* fu Antonio ved Rodari, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima.
P. R. 3,50 % (1934)	258144	805 —	Rodari *Bice* fu Ferrante, minore sotto la patria potestà della madre Brianzoni *Lina* fu Antonio vedova Rodari, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima.	Rodari *Beatrice* fu Ferrante, minore sotto la patria potestà della madre Brianzoni *Carolina* fu Antonio ved. Rodari, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima.
Id.	396856	175 —	Rodari Beatrice fu Ferrante, minore sotto la patria potestà della madre Brianzoni *Lina* fu Antonio ved. Rodari, dom. a Milano.	Rodari Beatrice fu Ferrante, minore sotto la patria potestà della madre Brianzoni *Carolina* fu Antonio ved. Rodari, dom. a Milano.
Id.	396430	595 —	Perottino *Vittorio* fu *Battista*, dom. a Bussoleno (Torino).	Perottino *Giovanni Vittorio Cesare* fu *Giovanni Battista*, dom. a Bussoleno (Torino).
Id.	396431	595 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	260734	6.058,50	Brovetto *Pietro* fu Filippo Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Cuvertino Carlotta fu Pietro ved. Brovetto Filippo Enrico, dom. a Torino.	Brovetto *Piero* fu Filippo Enrico, minore, ecc., come contro.
Id.	260735	2.016 —	Brovetto *Pietro*, ecc., come sopra, con usufrutto a Cuvertino Carlotta fu Pietro vedova Brovetto Filippo Enrico, dom. a Torino.	Brovetto *Piero*, ecc., come sopra, con usufrutto a Cuvertino Carlotta fu Pietro vedova Brovetto Filippo Enrico, dom. a Torino.
Id.	527348	8.694 —	Brovetto *Pietro* fu Filippo Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Cuvertino Carlotta fu Pietro ved. Brovetto Filippo Enrico, dom. a Torino.	Brovetto *Piero* fu Filippo Enrico, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	826999	1.379 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	827000	458,50	Come sopra, con usufrutto a Cuvertino Carlotta fu Pietro ved. Brovetto Filippo Enrico, dom. a Torino.	Come sopra, con usufrutto a Cuvertino Carlotta fu Pietro ved. Brovetto Filippo Enrico dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	495764	213,50	Marassi Giovanni fu *Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre Languasco Caterina fu Francesco vedova Marassi Francesco, dom. a Imperia, con usufrutto a Fossati Margherita fu Bartolomeo nubile, dom. a Imperia.	Marassi Giovanni fu *Gio. Battista Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre Languasco Caterina, ecc., come contro.
Rend. 5 % (1935)	40335	500 —	*Massa Umberto Rolandino* fu Luigi, dom. a New York.	*Massa Rolandino Umberto* fu Luigi, dom. a New York.
Cons. 3,50 % (1906)	741958	1.995 —	Rolla *Erminia* fu Francesco, moglie di Spotorno Carlo fu Giacomo, dom. in Cornigliano Ligure (Genova).	Rolla *Costantina* fu Francesco, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	409894	280 —	Fugazza Tersilla fu Camillo, moglie di *Cervi* Domenico, dom. a Milano, vincolata.	Fugazza Tersilla fu Camillo, moglie di *Cerri* Domenico, dom. a Milano, vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2123)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Graduatoria del concorso a due posti di assistente medico in prova nel ruolo del personale del Laboratorio di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1947, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 37, con cui è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di assistente medico in prova (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di biologia dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'altro decreto in data 16 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1947, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 53, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i verbali delle riunioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria degli assistenti dichiarati idonei per la promozione a due posti di assistente medico in prova nel ruolo del personale del Laboratorio di biologia:

1) Vivaldi dott. Gerolamo, punti 312/350;
2) Tentori dott. Leonardo, punti 310/350.

Art. 2.

Sono vincitori del concorso medesimo i signori Vivaldi dott. Gerolamo e Tentori dott. Leonardo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1948
Registro Presidenza n. 14, foglio n. 29.

(2363)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A), nel ruolo amministrativo centrale, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1947, registro n. 13, foglio n. 272, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 231 dell'8 ottobre 1947, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo amministrativo centrale di questo Ministero, riservato ai reduci;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*), riservato ai reduci, bandito con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 22, 23 e 24 giugno 1948, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 4 giugno 1948

Il Ministro: SEGNI

(2643)

Diario delle prove scritte del concorso a diciannove posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1947, registro n. 16, foglio n. 226, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 231 dell'8 ottobre 1947, con il quale è stato bandito un concorso per esami a diciannove posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine di questo Ministero, riservato ai reduci;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso a diciannove posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C), riservato ai reduci, bandito con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 25, 26 giugno 1948, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 4 giugno 1948

Il Ministro: SEGNI

(2644)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.